CASSAZIONE



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE **SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MARIO FINOCCHIARO

- Presidente -

Responsabilità

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -

processuale

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

Ud. 04/12/2013 -

CC

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

.G.N. 2736/2012

Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2736-2012 proposto da:

AU M

D M

AM

C_M , tutte in proprio e nella qualità di eredi di RT, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAURA MENTEGAZZA 24, presso lo studio MARCO GARDIN rappresentate di difese dall'avvocato SARACINO DONATO PANTALEO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

AA, A F , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA PIGNATELLI 292, presso lo studio dell'avvocato COTARDO VINCENZO, rappresentati e difesi dall'avvocato MAIORANO LEONARDO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 167/2011 del TRIBUNALE di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di MAGLIE del 28/05/2011, depositata il 7/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

CASSAZIONE MORE

udito l'Avvocato Saracino Donato Pantaleo difensore delle ricorrenti che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Maiorano Leonardo difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla osserva condividendo la relazione.

Premesso in fatto

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1.- Con la decisione impugnata il Tribunale di Lecce, sezione di Maglie, ha rigettato l'appello proposto da A M , CM AU M nei confronti di ΑF DMe avverso la sentenza del Giudice di Pace di Maglie del 12 maggio 2010, con la quale, in accoglimento della domanda di questi ultimi, le convenute M erano state condannate al pagamento della somma di € 1120,41, oltre accessori e spese di lite, a titolo di rimborso delle spese sostenute per ottenere l'emissione da parte del giudice dell'esecuzione dell'ordine di cance azione della trascrizione del pignoramento, effettuata ai loro danni ad istanza delle M 2.- Il ricorso è affidato a tre motivi. Gli intimati A F sono difesi con controricorso.

Col primo motivo si denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2043 cod. civ. per avere il giudice d'appello fatto ricorso ai concetti di colpa e responsabilità dei creditori, già pignoranti, del tutto estranei, secondo le ricorrenti, «alla categoria giuridica del rimborso, unica fonte di domanda del giudizio di primo grado>>; le ricorrenti aggiungono che questa domanda avrebbe dovuto essere rigettata << per carenza di accordo sottostante tra le parti M >>. Ribadiscono le ricorrenti di non e AF AAessere tenute ad alcun rimborso nei contronti di questi ultimi, e di avere ciò dedotto già nei gradi di merito del giudizio, sia per mancanza di prova sull'esistenza dell'obbligo di cancellazione a carico delle creditrici M sia per mancanza di responsabilità in capo alle stesse in ordine alla tardiva cancellazione della trascrizione del pignoramento, poiché comunque a carico ed a spese dei debitori coniugi AF - AA

2.1.- Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in relazione all'art. 557 cod. proc. civ. Le ricorrenti precisano che, avendo abbandonato la procedura esecutiva, il provvedimento di estinzione venne pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 567 cod. proc. civ., per mancato deposito della documentazione ipo-catastale, quindi d'ufficio, senza che vi fosse alcun obbligo di attivarsi in tal senso da parte del procuratore delle creditrici. Le ricorrenti censurano l'affermazione del giudice a quo secondo cui, con il detto provvedimento, adottato il 26 novembre 2001, non venne ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento perché non vi sarebbe stata agli atti la nota di trascrizione: secondo le ricorrenti si tratterebbe di conclusione raggiunta apoditticamente, che non troverebbe riscontro né nel decreto del giudice dell'esecuzione né negli atti del relativo procedimento. Le ricorrenti aggiungono che gli adempimenti previsti dall'art. 557 cod. proc. civ.,

Color

CASSAZIONE mai

a carico del creditore pignorante nell'ipotesi dell'art. 555, ult. co., cod. proc. civ., sarebbero richiesti soltanto nell'interesse dello stesso creditore, non anche del debitore esecutato, tanto è vero che il giudice dell'esecuzione ha dato atto, nel definitivo provvedimento di cancellazione del 10 marzo 2006, di avere acquisito di propria iniziativa la nota di trascrizione. La mancanza di un obbligo delle creditrici di fare o chiedere, di propria iniziativa, al Conservatore la cancellazione così come di prestare collaborazione o consenso allo scopo sarebbe riscontrata dal fatto che i debitori avrebbero deciso liberamente quando e come chiedere la cancellazione senza coinvolgere in alcun modo le creditrici. 2.2.- Col terzo motivo si denuncia ulteriore violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 95 e 557 cod. proc. civ. per non avere la sentenza individuato la norma giuridica che pone a carico del creditore l'obbligo di depositare la nota di trascrizione del pignoramento, dalla cui inottemperanza il giudice a quo avrebbe fatto scaturire l'obbligo per le creditrici di rimborsare al debitore le spese sopportate per ottenere l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento. Le ricorrenti proseguono affermando che, mentre le spese del processo esecutivo sono a carico del creditore procedente qualora vi sia un'inattività da parte sua, così non sarebbe nel caso di specie in cui l'estinzione sarebbe stata determinata dalla soddisfazione totale del creditore da parte del debitore. In tale ipotesi, secondo le ricorrenti, tutte le spese di procedura dovrebbero essere addossate al debitore; e questo, in ragione del fatto che il pignoramento sarebbe stato legittimamente richiesto ed eseguito.

3.- I motivi che, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente, appaiono manifestamente infondati.

L'affermazione del giudice di merito secondo cui col decreto del giudice dell'esecuzione del 26 novembre 2001 non si procedette ad ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento non è apodittica ed ingiustificata, come sostenuto in ricorso, ma trova riscontro nel provvedimento del giudice dell'esecuzione del 10 marzo 2006, da cui si evince, senza che vi siano elementi in senso contrario nemmeno desumibili dal ricorso, che effettivamente la nota di trascrizione del pignoramento non era presente nel fascicolo del processo esecutivo, tanto è vero che, per provvedere sull'istanza di cancellazione presentata dai coniugi AFAA, il giudice dell'esecuzione dovette acquisirla in via d'ufficio.

L'onere di produrre la nota di trascrizione del pignoramento ricade sul creditore pignorante nell'ipotesi di cui all'art. 555, ult. co., cod. proc. civ., come richiamato dall'art. 557, comma secondo, cod. proc. civ. L'applicabilità di tale ultima disposizione al caso di specie non è stata, in sé, contestata dalle ricorrenti, in quanto queste si sono limitate a sostenere che la norma non sarebbe dettata nell'interesse del debitore esecutato.

L'assunto è privo di pregio, quanto meno se inteso così come presupposto dalle ricorrenti. E' vero, infatti, che gli adempimenti di cui agli artt. 555 e seg. cod. proc. civ. gravano sul creditore pignorante affinché la procedura dal medesimo promossa possa svolgersi regolarmente, quindi nel suo interesse. Tuttavia, lo stesso creditore risponde delle conseguenze della trascrizione del pignoramento qualora questa non sia cancellato, pur non essendovi più ragione di mantenerla ferma per essersi la procedura esecutiva estinta . E' vero altresì che l'ordine di cancellazione deve essere dato dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti, con

CASSAZIONE mai

la stessa ordinanza con cui dichiara l'inefficacia del pignoramento ex art. 562 cod. proc. civ. ovvero l'estinzione per il mancato deposito della documentazione ex art. 567 cod. proc. civ.; tuttavia, la pronuncia può essere impedita dalla mancanza in atti della nota di trascrizione.

Sebbene si possa, in astratto, discutere se l'esborso sopportato dagli odierni resistenti AF - AA potesse essere evitato o ridotto, richiedendo l'ordine di cancellazione personalmente (senza, cioè, avvalersi di un avvocato) e/o personalmente producendo la nota di trascrizione mancante (in particolare, già all'epoca in cui la procedura venne estinta), la questione è rimasta estranea al giudizio, non essendo venuto in considerazione l'art. 1227 cod. civ.

Esulano inoltre dal presente giudizio sia l'applicazione della norma dell'art. 95 cod. proc. civ., richiamata col terzo motivo di ricorso; sia la verifica della sussistenza di un accordo tra le parti in forza del quale sarebbe sorto l'obbligo dei creditori procedenti di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento, richiamato col primo motivo di ricorso.

Piuttosto, il giudice di merito ha ritenuto la responsabilità dei creditori procedenti per violazione dell'obbligo, nascente dalla legge, di non far gravare sul bene dei debitori la formalità pregiudizievole, che, ab origine imposta legittimamente, non avrebbe potuto essere mantenuta dopo l'estinzione del debito per il quale l'esecuzione era stata intrapresa (arg. anche ex art. 96, comma secondo, cod. proc. civ.); violazione, consistita, nel caso di specie, nella mancata produzione della nota di trascrizione, necessaria perché il giudice dell'esecuzione potesse ordinare detta cancellazione. Siffatto decisum non appare meritevole delle censure svolte col ricorso.

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.".

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori. Non sono state presentate conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Riguardo ai rilievi svolti nella memoria di parte ricorrente, si osserva che essi non sono idonei a confutare le argomentazioni svolte nella relazione, quanto alla sussistenza di una responsabilità dei creditori pignoranti per le conseguenze pregiudizievoli derivate ai debitori, non solo dall'imposizione di un pignoramento illegittimo (ciò, che non è nel caso di specie), ma anche dalla mancata cancellazione della formalità pregiudizievole, quando questa non abbia più ragione di permanere perché è venuto meno il diritto dei creditori di agire esecutivamente, avendo i debitori soddisfatto il debito.

A

CASSAZIONE MORE

Il percorso argomentativo delineato nella relazione, in effetti, non è esplicitato nella motivazione della sentenza impugnata, pur trovando riscontro nella decisione; pertanto, quest'ultima va confermata, ma la motivazione necessita delle integrazioni di cui appresso, ai sensi dell'art. 384, ult. co., cod. proc. civ.. La norma di riferimento è l'art. 96 cod. proc. civ., che sanziona l'uso strumentale del processo in vista di scopi diversi da quelli per cui è preordinato, contemplando una tutela di tipo aquiliano con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., la quale attribuisce il potere di formulare un'istanza collegata e connessa all'agire o al resistere in giudizio, che di norma non può configurarsi come potestas agendi esercitabile fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice; tuttavia questa regola consente l'eccezione nei casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine (così, da ultimo, Cass. n. 18344/10).

Pertanto, con riguardo più specificamente alla responsabilità aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., che viene in rilievo nel caso di specie, se di regola competente a decidere sull'an e sul quantum della relativa domanda, qualora riguardi l'instaurazione illegittima di un procedimento di esecuzione forzata, è il giudice dell'opposizione alla stessa (cfr. Cass. n. 24538/09), nel caso in cui un'opposizione all'esecuzione non sia stata proposta ed il processo esecutivo si sia estinto, come nel caso di specie, non può escludersi la proponibilità dell'azione di responsabilità processuale aggravata dinanzi ad altro giudice.

Quanto ai presupposti di quest'ultima, va confutato l'assunto dei ricorrenti, sviluppato in particolare nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. civ., secondo cui essa non sussisterebbe qualora il pignoramento sia stato legittimamente trascritto da parte del creditore munito di titolo, poiché questi non sarebbe tenuto a curarne la cancellazione dopo l'avvenuta soddisfazione del proprio credito e l'estinzione, perciò anticipata, del processo esecutivo.

P

CASSAZIONE AND

La responsabilità del creditore pignorante ex art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. sussiste non solo se inizia un'esecuzione ingiusta, ma anche se la prosegue, essendone venuti meno i presupposti legittimanti il suo esercizio. A quest'ultima eventualità è riconducibile l'ipotesi verificatasi nel caso di specie, in cui i creditori pignoranti non hanno curato gli adempimenti necessari perché i debitori potessero ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento; trascrizione, che i creditori non avevano più diritto di mantenere, avendo i debitori provveduto ad estinguere il debito.

Il ricorso va perciò rigettato.

La peculiarità del caso di specie legittima la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il giorno 4 dicembre 2013, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione.

Il Presidente

DEPOSITATIO IN GANCELLEN

3 1 GFN. 201

Il Funzioninti Gudiciario
Anne MANTALEO